

Allegato "A" al Rep. 43486 Fasc. 13228 del 19.12.2016

STATUTO

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GALLERIA DELL'ACCADEMIA"

ARTICOLO 1 - Denominazione, Durata e Sede

È costituita un'Associazione, avente durata illimitata, sotto la denominazione

"Associazione Amici della Galleria dell'Accademia"
con sede in Firenze.

ARTICOLO 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di sostenere, valorizzare ed incentivare, anche ma non solo dal punto di vista economico, il Museo della Galleria dell'Accademia di Firenze, diffondendone la conoscenza con ogni mezzo tecnico, mediatico e sociale.

L'Associazione intende divenire il punto di riferimento di tutte le iniziative a favore della Galleria dell'Accademia di Firenze, raccogliendo le varie liberalità ed occasioni di erogazioni, sponsorizzazione, iniziative economicamente rilevanti a favore della Galleria dell'Accademia di Firenze; tutto ciò al fine di poter effettuare, a sua volta, erogazioni di denaro e/o sostenere interventi a favore della Galleria dell'Accademia di Firenze.

L'Associazione intende altresì porre in essere direttamente tutte le iniziative più opportune per l'attività della Galleria dell'Accademia di Firenze, provvedendo a soddisfare esigenze e/o a colmare eventuali lacune o mancanze che la stessa Galleria abbia comunicato, curando i profili operativi e sostenendone l'onere economico.

L'Associazione persegue, in via prioritaria, le finalità dello svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 nonché delle attività di sostegno alla tutela degli stessi, delle attività culturali e dello spettacolo, in particolare di attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e seguenti del D.Lgs. 112/1998, della promozione di attività di studio, di ricerca e di rilevante valore culturale ed artistico, dell'organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale nei riguardi della Galleria dell'Accademia di Firenze, anche per favorirne la valorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 111 del D.Lgs. n. 42/2004.

I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

L'Associazione ha infatti l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 3 - Attività

L'Associazione potrà assumere tutte le iniziative ritenute più opportune per il raggiungimento delle proprie finalità e potrà

compiere, in particolare, da un lato, tutte le attività che consentano di diffondere e valorizzare la Galleria dell'Accademia di Firenze, con le sue numerose collezioni e opere d'arte, e quindi ogni attività diretta a promuoverne la conoscenza in Italia e all'estero e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, dall'altro lato, potrà compiere le attività di raccolta fondi ed erogazioni o liberalità o comunque contributi (anche tramite attività di sponsorizzazione e natura commerciale) da devolvere alla stessa Galleria dell'Accademia di Firenze e, dall'altro lato ed infine, le eventuali iniziative che possano direttamente supplire a necessità della Galleria, anche (ma non solo) ai fini della manutenzione, tutela e conservazione delle opere d'arte (restauro, pulizie, sorveglianza, studio e quant'altro).

L'Associazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

A tal fine l'attività dell'Associazione sarà improntata a promuovere e sostenere tutti gli interventi a favore della Galleria dell'Accademia di Firenze, anche mediante la costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture e reti, e mediante la messa a disposizione di competenze tecniche e di risorse finanziarie o strumentali.

L'Associazione, pertanto, utilizzando le competenze tecniche, organizzative e relazionali dei propri associati, e le risorse finanziarie di cui potrà disporre, contribuirà alla realizzazione di atti o di eventi di promozione, sostegno e valorizzazione della Galleria dell'Accademia di Firenze, fornendo il proprio apporto organizzativo e finanziario.

L'Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, l'Associazione, fra l'altro:

a) intrattiene rapporti con i competenti organi pubblici; intrattiene altresì rapporti con soggetti privati e pubblici, in Italia e all'estero, che possano essere coinvolti nelle attività di valorizzazione della Galleria dell'Accademia di Firenze; individua, in Italia e all'estero, eventuali soggetti sostenitori, sponsor, partners o comunque soggetti interessati al sostegno e valorizzazione della Galleria dell'Accademia di Firenze;

b) promuove convegni, studi, ricerche ed iniziative dirette alla conoscenza, valorizzazione e sostegno della Galleria dell'Accademia di Firenze; cura l'organizzazione di eventuali iniziative, mostre ed eventi, in Italia o all'estero, favorendo comunque lo sviluppo delle attività culturali in genere e, in particolare, quelle relative alla Galleria dell'Accademia

di Firenze;

c) realizza studi e pubblicazioni di qualsiasi tipologia, organizza borse di studio, convegni, seminari e corsi di studio, atti a promuovere la conoscenza delle collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze;

d) prospetta i mezzi per conseguire un più adeguato ordinamento legislativo nazionale ed europeo nei riguardi di Enti, quale la Galleria dell'Accademia di Firenze;

e) realizza attività culturali, di valorizzazione e diffusione, anche in via editoriale, della propria immagine e del ruolo della Galleria dell'Accademia di Firenze, sostenendo, tra l'altro, l'attività culturale, scientifica e divulgativa del Museo;

f) predispone attività ed intraprende iniziative che favoriscano la conoscenza ed i contatti reciproci tra gli associati. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi statutari l'Associazione può, tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, etcc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; l'Associazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;

- promuovere contatti e scambi con altre associazioni e/o enti che condividano gli scopi dell'Associazione;

- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione o la messa a disposizione di personale dipendente o di volontari, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali o beni mobili o impianti, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica, a qualsiasi titolo;

- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. la Giunta Esecutiva;

e. il Comitato Scientifico, la cui composizione ed i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento;

f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 5 - Soci

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;

- soci aderenti: persone fisiche, giuridiche o associazioni, che condividono le finalità e le attività dell'Associazione sottoscrivendo scheda di adesione e contribuendo con il pagamento annuale della quota di adesione;

- soci benemeriti: persone fisiche, giuridiche o associazioni, che contribuiscano in maniera rilevante, con speciali elargizioni (comunque del valore non inferiore ad euro 5.000,00) o in diverso modo, al conseguimento dei fini sociali;

- soci onorari: personalità di chiara fama, nel campo della cultura e dell'arte, nonché associazioni o altre istituzioni, che contribuiscano al conseguimento degli scopi dell'Associazione con la loro opera e la loro esperienza.

Soltanto i soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ogni socio è tenuto al pagamento del contributo annuale, determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 - Ammissione dei soci ordinari

Le domande di ammissione dei soci ordinari devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Regolamento, al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo, che delibera inappellabilmente sull'ammissione.

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, esclusione e nel caso di morosità nel pagamento dei contributi annuali protrattasi per due anni.

Il socio può essere escluso dall'Associazione, con delibera dell'Assemblea:

a. nel caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;

b. per indegnità o altri gravi motivi.

ARTICOLO 7 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

a. dalle somme versate dai soci a titolo di contributo patrimoniale, di quota o nella misura periodicamente determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;

b. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

c. da erogazioni, donazioni e lasciti;

d. dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote sociali;

b. da eredità, donazioni e legati;

c. da erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

d. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi nonché fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche

effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere sottoposti all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso.

ARTICOLO 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, nel caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso e per deliberare in merito alla nomina delle cariche sociali ed eventualmente, su modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione dei beni, nonché per approvare le direttive generali e le linee del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Presidente ed il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio anche, ove possibile, tramite posta elettronica, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, tra le quali dovrà essere previsto un intervallo non inferiore a 24 ore.

Possono intervenire all'Assemblea e partecipare alle votazioni tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale.

Solo i soci ordinari hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro socio ordinario.

Uno stesso socio non può rappresentare in Assemblea più di due soci.

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di cui all'art. 21, primo e terzo comma, Codice Civile.

L'Assemblea potrà deliberare che il voto, su uno o più argomenti all'ordine del giorno, venga espresso per corrispondenza.

I termini di svolgimento dell'Assemblea e di votazione sono disciplinati nel Regolamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Essendo assenti l'uno e l'altro, assumerà la presidenza dell'Assemblea il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

In assenza dell'intero Consiglio Direttivo, assumerà la presidenza il socio presente con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere.

A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da 3 (tre) fino a 7 (sette). E' membro di diritto del Consiglio Direttivo, con potere di voto e tutte le prerogative degli altri componenti, il Direttore della Galleria dell'Accademia.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica per tre esercizi sociali.

Il Consiglio Direttivo sovrintende alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi fini; attua le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; nomina il Presidente e il Vicepresidente; assume le decisioni e opera per l'amministrazione dell'Associazione; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o alla Giunta Esecutiva, esclusa la straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può validamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

I consiglieri sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dopo la terza assenza non giustificata dai lavori del rispettivo organo di appartenenza.

ARTICOLO 10 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza, esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva può essere nominata dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da 2 Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

La Giunta è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno, esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio e, in caso di urgenza, lo sostituisce.

In questo ultimo caso le deliberazioni della Giunta saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, nei termini disciplinati dal Regolamento.

La funzione del Comitato Scientifico è di supporto, consulenza ed ausilio alle attività del Consiglio Direttivo, nei termini disciplinati dal Regolamento.

ARTICOLO 13 - Collegio di Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione, ove ritenuto opportuno, è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei

limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolarità della tenuta della contabilità dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere la relazione da presentare all'Assemblea dei soci relativamente al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dopo la terza assenza non giustificata dai lavori del rispettivo organo di appartenenza.

ARTICOLO 14 - Regolamento

Un Regolamento interno viene redatto, e potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo.

Il Regolamento determina le norme di attuazione del presente Statuto e ne completa, con maggiori particolari, le disposizioni.

ARTICOLO 15 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione non può avvenire che per deliberazione dell'Assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita a norma dell'art. 8.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Al termine della liquidazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto in favore del Museo o, qualora non ci sia più nei termini attuali, ad una Associazione, ente o istituzione, con finalità analoghe fra quelle che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, o devoluto ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli artt. 14 e segg. Codice Civile, se e in quanto applicabili.

F.TO CECILIE HEDWIG MATHILDE URSULA HOLLBERG - F.TO FAUSTO CALDERAI - F.TO STEFANO ALUFFI PENTINI - F.TO EVA CHARLOTTE HOLMSTROM - F.TO ALESSANDRA NICCOLAI GAMBA CASTELLI - F.TO NERI TORRIGIANI - F.TO LIONARDO GINORI LISCI - F.TO MANFREDI DELLA GHERARDESCA - F.TO CARL BRANDON STREHLKE - F.TO MORENO BUCCI - F.TO GUIDO DE VECCHI - F.TO BEATRICE BARGAGLI STOFFI - F.TO ANNA SANTUCCI - F.TO ALESSANDRA BUYET - F.TO NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO - F.TO LIVIA FRESCOBALDI -F.TO CARLO GRAF VON REX

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO